



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
GIUSTINO FORTUNATO**

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/5/2006 - TELEMATICA



ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GIUSTINO  
FORTUNATO - TELEMATICA

E

L'UNIVERSITÀ AUTONOMA DELLO STATO  
DEL MESSICO

g

B

ca.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GIUSTINO FORTUNATO -  
Telematica (ITALIA) rappresentata dall'UNIVERSITA'  
TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO, C. F. 92040460625 in  
persona del Rettore Prof. Angelo Scala (di seguito  
per brevità Università), con indirizzo per la carica  
di Rettore dell'Università Giustino Fortunato presso  
la sede della medesima in Viale Raffaele Delcogliano  
n. 12 - 82100, Benevento, Italia.

E

L'UNIVERSITÀ AUTONOMA DELLO STATO DEL MESSICO  
(Messico) rappresentata per il suo Rettore  
Dott. Alfredo Barrera Baca, con domicilio legale in  
Avenue Instituto Literario No. 100 Oriente, Colonia  
Centro, Código Postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado  
de México.

### Art. 1

L'Università degli studi Giustino Fortunato - telematica e L'Università Autonoma dello Stato del Messico stipulano il presente Accordo di Cooperazione allo scopo di promuovere la formazione, gli scambi accademici e la ricerca scientifica.

### Art. 2

Le parti si impegnano a collaborare,—nei seguenti campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati, docenti, borsisti o ricercatori;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, ricerche, riviste e giornali scientifici.

### **Art. 3**

Sulla base del presente Accordo, saranno predisposti, mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza, programmi operativi di collaborazione. Le parti contribuiscono all'attuazione dell'Accordo con le risorse che ritengono allo scopo destinabili, secondo le modalità più puntualmente individuate nei programmi operativi.

### **Art. 4**

Vengono indicate come referenti del presente Accordo l'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università Giustino Fortunato - Telematica e la Segreteria di Cooperazione Internazionale dell'Università Autonoma dello Stato del Messico.

### **Art. 5**

I programmi di ricerca di comune interesse saranno precisati in convenzioni attuative e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'oggetto della ricerca scientifica;
- i nomi delle Strutture organizzative presso cui si svolgerà la ricerca, e inoltre, i nominativi dei

partecipanti alla ricerca, con l'indicazione dei rispettivi ruoli e compiti nella ricerca e loro posizione negli enti di appartenenza;

- i nomi dei responsabili della ricerca delle due parti e il loro curriculum vitae;
- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni, e
- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti, i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni:

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività completata;
- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

#### **Art. 6**

Le Università firmatarie si scambiano studenti, dottorandi, laureati, docenti, borsisti e ricercatori, su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici nell'ambito dell'accordo.

#### **Art.7**

La scelta di studenti, dottorandi, laureati, docenti, borsisti e ricercatori sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile per svolgere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione del consenso. L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata almeno 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

## **Art. 8**

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni firmatarie avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista. Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a svolgere esami presso l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.



## **Art. 9**

Le parti, attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno e assicureranno a studenti, dottorandi, laureati, docenti, borsisti e ricercatori ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.



Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano, per quanto possibile, a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per i partecipanti allo scambio.

#### **Art. 10**

L'Accordo entrerà in vigore a partire dalla data della sua ultima firma.

#### **Art. 11**

Ogni eventuale modifica di una o più clausole del presente Accordo sarà soggetta all'approvazione da parte di ciascuna delle Università firmatarie, che dovranno sottoscrivere le modifiche previste.

#### **Art. 12**

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il

rinnovo, sottoscrivendo una nuova Convenzione, su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso, maturato dalle due parti.

### **Art. 13**

Il rapporto scaturente dal presente accordo può essere sciolto anticipatamente di comune accordo delle Università, se sono soddisfatte ragioni di interesse generale oppure, quando per giustificati motivi si dimostri che di continuare con il rispetto degli obblighi concordate, se causerà qualche danno o pregiudizio, a chiunque di queste.



### **Art. 14**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo sarà sottoposta a controllo e valutazione dei soggetti che saranno designati dalle due Università che costituiscono parti del presente Accordo.



Il testo del presente Accordo è redatto in duplice copia in due versioni, una in italiano e l'altra in spagnolo, con la stessa validità legale.

L'Università Giustino  
Fortunato - Telematica

L'Università Autonoma  
dello Stato del Messico

Rettore

Rettore

Dott. Angelo Scala

Dott. Alfredo Barrera

Baca

Luogo: Benvenuto - Italia

Luogo:

Toluca, Messico

Data: 28 Maggio 2019

Data: 27 Marzo 2019